



CITTA' DI CARMAGNOLA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO " GUARDIE ITTICO - AMBIENTALI VOLONTARIE "
approvato con deliberazione C.C. n.46 del 30/05/2007

art. 1 - finalità -

Il gruppo Guardie Ittico - Ambientali Volontarie, (**G I A V**) istituito con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 22.12.2006, ha come obiettivo principale la salvaguardia/difesa dei diritti esclusivi di pesca comunali esistenti sul fiume Po, nonché la vigilanza in materia di pesca sulle restanti acque scorrenti sul territorio comunale in collaborazione con gli altri organi di vigilanza istituzionale e volontaria che operano a livello provinciale sotto il coordinamento della Provincia di Torino.

In forza della conseguita qualificazione giuridica di Guardie Ittiche, i volontari avranno altresì titolo - in base alla disposizione regionale anche a vigilare su tutte le materie ambientali ricomprese nella legge regionale 32/82. (circolari regionali 16/05/1983 n. 7/eco e 03/06/1985 n. 8/eco).

La tutela ambientale sarà inoltre perseguita anche a livello più ampio promuovendo la conoscenza del patrimonio faunistico - naturale, ed informando la popolazione sulla legislazione vigente in materia.

In qualità di pubblici ufficiali durante le ore di servizio prestato, i volontari **GIAV** avranno titolo a riferire all'autorità comunale sul rispetto di quelle leggi e di quei regolamenti che sono alla base del vivere civile della comunità, dando la priorità agli aspetti preventivi ed educativi.

Entreranno inoltre a far parte della Protezione Civile.

art. 2 - attività -

il gruppo guardie ittico ambientali volontarie svolgerà le seguenti attività:

a) vigilanza sulle leggi della pesca, R.D. n 1604/31, e Legge Regionale n. 37 del 29.12.2006;

b) vigilanza ambientale Legge Regionale n. 32/82 facendo osservare quanto disposto dai regolamenti comunali, sorvegliando in particolar modo le strutture e l'arredo urbano nel Parco della Cascina Vigna, nel Parco del Gerbasso, nelle aree verdi e nei giardini pubblici della Città;

- c) collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale;
- d) collaborazione con la Provincia di Torino Servizio Tutela della Fauna e Flora per quanto concerne la gestione dell'incubatoio ittico, recuperi di fauna ittica nei casi di crisi idrica ecc., vigilanza;
- e) attività didattica nelle scuole per favorire la conoscenza della natura e dei problemi ambientali;
- f) entrare a far parte della protezione civile cittadina ed in caso di calamità naturali, dopo aver partecipato ad appositi corsi relativi alla materia in questione, prestare soccorso alle persone coinvolte.

I componenti il gruppo guardie-ittico ambientali rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, acquisendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per i reati specificamente previsti in materia di pesca dal Regio Decreto n. 1604/31.

Dette guardie sono Guardie Particolari Giurate (GPG).

Svolgono attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, così come previsto dall'art. 2 comma 1 della Legge quadro sul volontariato n. 266 del 11.8.1991.

Il servizio esterno deve essere svolto da almeno due guardie, salvo che detto personale operi in affiancamento alle Forze dell'Ordine.

In caso di comprovata impossibilità ad operare nei modi prescritti, potrà essere impiegata una sola guardia esclusivamente nei servizi diurni.

Il turno d'impiego non dovrà eccedere le otto ore giornaliere.

Nei turni notturni non possono essere impiegate Guardie Ittico Ambientali Volontarie che abbiano già prestato la loro opera nelle 24 ore precedenti e dovranno sempre essere in grado di poter comunicare con le Forze dell'Ordine o con l'apposito ufficio della Provincia o con la propria sede operativa.

Dovranno avere sempre con sé copia dell'ordine di servizio che dovrà essere esibita agli Ufficiali ed agenti di P.S. qualora da questi ultimi ne venga fatta richiesta.

Le guardie giurate volontarie svolgono le loro attribuzioni, nei limiti territoriali di validità del decreto, nell'ambito dell'orario di servizio previsto e nel luogo in cui sono state comandate a svolgere l'attività di vigilanza, nel più stretto rispetto della normativa vigente e delle disposizioni ricevute dall'Ente di appartenenza. E' preclusa qualsiasi attività non specificatamente attinente al servizio programmato.

art. 3 - requisiti richiesti e nomina

Per la nomina a guardia ittico ambientale volontaria ci si dovrà attenere a quanto disposto in tema di requisiti soggettivi ed oggettivi dagli art.li 11 e 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, così come previsto dall'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. il 8.10.1931 n. 1604.

Il riconoscimento a guardia particolare giurata in materia ittica G.I.V. verrà rilasciato dalla Provincia di Torino ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 112/98, solo dopo avere partecipato ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

art. 4 - composizione del gruppo

Il gruppo G.I.A.V. sarà formato da un massimo di venti unità; il gruppo di volontari sarà coordinato da un responsabile e da due vice-responsabili e costoro dipenderanno direttamente dal Sindaco.

Il Sindaco, sentito il Comandante della Polizia Municipale provvederà a nominare il responsabile ed i due vice-responsabili.

Il Comandante della Polizia Municipale potrà disporre del personale del G.I.A.V. informandone secondo le modalità che riterrà più opportune il Sindaco ed il responsabile del gruppo.

art. 5 - compiti e doveri

La guardia ittico ambientale volontaria deve:

- assicurare almeno n. **24 servizi** all'anno in ragione possibilmente di almeno **2 al mese**; i turni

vengono concordati in base alla proprie disponibilità con il responsabile del coordinamento;

- svolgere la proprie funzioni nei modi e orari indicati nel programma concordato, fatti salvi casi di emergenza;

- svolgere il servizio di norma in coppia, salvo uscite straordinarie per ragioni contingenti e di urgenza;

- indossare durante il servizio l'uniforme fornita dall'Amministrazione Comunale, aggiungendo alla stessa i segni distintivi;

- operare con diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo, qualificarsi esibendo il tesserino personale;

- compilare in modo chiaro e completo i verbali e le relazioni di servizio nulla omettendo, trasmetterli al responsabile del coordinamento e/o al suo sostituto, che ne provvederà l'invio a chi di competenza tramite il Comando della Polizia Municipale;

- a termine servizio compilare il rapportino di fine turno in duplice copia che verrà vistato per presa conoscenza dal responsabile del servizio; una copia resterà agli atti dell'ufficio mentre l'altra verrà trasmessa al Comandante della Polizia Municipale. Copia dell'ordine di servizio dovrà essere conservata agli atti per almeno la durata di anni uno;

- osservare strettamente il segreto d'ufficio;

- usare con cura i mezzi e le attrezzature date in dotazione;

- partecipare agli incontri del gruppo GIIV;

- partecipare attivamente alle attività formative e di aggiornamento;

art. 6 - abbigliamento e segni distintivi

L'abbigliamento dovrà essere autorizzato dalla Prefettura ed assegnato dal Comune alle guardie ittico - ambientali volontarie e sarà composto da una divisa operativa sia estiva che invernale di colore grigio, da un berretto tipo baseball, scarponcini tipo anfibio, stivali in gomma per la pioggia, mostrine, placca con la denominazione del gruppo ed applicata sulla manica sinistra dell'uniforme, placca in metallo con il logo del Comune applicata sul petto all'altezza del taschino sinistro;

- pettorina identificativa con la scritta rinfrangente " Comune di Carmagnola Guardie Ittico - Ambientali Volontarie apposta su ambo i lati, oltre al distintivo dell'Associazione approvato dall'U.T.G.- Prefettura ed esposto in modo ben visibile;
- tesserino di riconoscimento.

art. 7 - mezzi e materiale assegnato in dotazione

Al gruppo verrà assegnato per l'espletamento del servizio di pattuglia, un automezzo idoneo, allestito con attrezzature e strumenti atti all'attività preposta, dotato di targhe magnetiche laterali e posteriori indicante quanto segue:



Comune di Carmagnola

G. I. A. V.

guardie ittico ambientali volontarie
protezione civile

- n. 2 radio ricetrasmittenti collegate con la centrale della Polizia Municipale
- n. 1 telefono cellulare assegnato al responsabile del coordinamento e/o al vice, possibilità al collegamento fra i cellulari privati delle singole guardie con numeri predefiniti del centralino o cellulari comunali.
- quanto altro possa essere utile e necessario al buon funzionamento del servizio.

art. 8 - sede

Al gruppo verrà assegnata una sede operativa, che potrà anche essere aperta al pubblico, dotata di tutto il necessario per il buon funzionamento dell'organizzazione.

art. 9 - copertura assicurativa contro gli infortuni

A norma dell'art. 4 della Legge quadro sul volontariato n. 266 del 11.8.1991 verrà stipulata un'assicurazione a favore delle G.I.A.V. in servizio, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - requisiti

Non saranno ammessi al gruppo GIAV coloro ai quali la Provincia di Torino non avrà rilasciato il previsto riconoscimento a Guardia Ittica Volontaria.

art. 11 - provvedimenti nei confronti della guardia ittico - ambientale

- In caso di lievi irregolarità di servizio è applicato il richiamo verbale;
- per lievi trasgressioni che non comportino l'applicazione del semplice richiamo verbale, è applicato il richiamo scritto, che è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata;
- nei casi di gravi comportamenti è applicata la sospensione temporanea dalle funzioni o la revoca della nomina secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Tali provvedimenti sono di competenza del Sindaco.

Il richiamo verbale e scritto, la sospensione temporanea dalle funzioni e la revoca dalla nomina sono applicate con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni per fare pervenire scritti difensivi, o per chiedere di essere personalmente sentito.

art. 12 - sospensione temporanea dalle funzioni

La sospensione temporanea delle funzioni consiste nell'allontanamento dal servizio, con conseguente ritiro del tesserino di riconoscimento, del decreto a guardia particolare giurata,, per un periodo di tempo non inferiore a **due mesi** e non superiore a **dodici mesi**, ed è disposta per il reiterarsi di comportamenti di particolare gravità quali la grave negligenza in servizio, l'inosservanza dei doveri d'ufficio, l'abuso di autorità, gravi irregolarità in servizio.

Della sospensione temporanea dalle funzioni, verrà data immediata comunicazione al Servizio Tutela Fauna e Flora dell'Amministrazione provinciale che ha effettuato il riconoscimento della qualificazione giuridica

art. 13 - revoca della nomina

La revoca della nomina consiste nel ritiro definitivo del tesserino di riconoscimento e di quanto altro dato in dotazione individuale con comunicazione immediata al Servizio

Tutela Fauna e Flora dell'Amministrazione Provinciale che ha effettuato il riconoscimento dalla qualificazione giuridica.

Si applica alla guardia alla quale si già stata disposta la sanzione della sospensione temporanea, che nuovamente trasgredisca ai doveri del proprio stato.

art. 14 - decadenza

Il mancato svolgimento non giustificato del numero minimo di 24 servizi annui e l'assenza non giustificata di quattro incontri mensili nell'arco di un anno, comporta automaticamente la decadenza dall'incarico.

Qualora la guardia voglia riprendere servizio a seguito di decadenza, dovrà presentare domanda al Sindaco della Città di Carmagnola.

art. 15 - sospensione volontaria

Qualora la guardia ittico - ambientale, per motivate ragioni personali, ritenga di non poter svolgere con efficacia il proprio incarico, può richiedere preventivamente al Sindaco la sospensione volontaria fino ad un massimo di dodici mesi, non prorogabili. Al termine del periodo di sospensione la guardia può rientrare in servizio; qualora non riprenda l'attività, si considererà automaticamente decaduta.